R.G. TRIB. FED. n. 17/2021

(P.A. 39/2021)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams,* come previsto da ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020 così composto:

Avv. Valentina Mazzotta - Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente Relatore

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. Pasquale Fusco (tessera FISE n.050271).

PREMESSO

- che con segnalazione depositata in data 12/07/2021 veniva acquisita una segnalazione a firma della Sig.ra – *omissis* - proprietaria del centro di equitazione – *omissis* - con la quale si chiedeva di valutare l'eventuale rilevanza disciplinare in ordine a circostanze e fatti riferite a talune condotte poste in essere dal Sig. Pasquale Fusco;

- in particolare, veniva riferita la circostanza che il Sig. Fusco, proprietario del Centro Ippico San Pasquale di Gianola-Cassino, era venuto a contatto con la sorella minore – *omissis* - di anni 15 durante la vendita del suo pony – *omissis* - tramite social manifestando un apprezzamento e interesse personale nei confronti della minore;

- che, in data 15 luglio 2021, l'ufficio del Procuratore Federale convocava la Sig.ra – *omissis* - quale persona informata la quale dichiarava testualmente: *ADR: Io e la mia famiglia, oltre ad avere un centro di equitazione abbiamo un negozio di articoli per equitazione; ADR: il Sig. Fusco è stato per molti anni cliente del negozio fino a divenire buon conoscente di mio padre; ADR: mia sorella lo ha conosciuto un paio di mesi orsono in occasione della vendita del suo pony; ADR: in vista della vendita del pony, mia sorella gli ha trasmesso dei video e degli altri documenti relativi al pony…"; ADR: Il Sig. Fusco li aveva chiesti a mio padre. Siccome li aveva mia sorella sul suo cellulare, li ha trasmessi lei direttamente al Sig. Fusco tramite whatsapp; ADR: il Sig. Fusco, poco dopo, ha aggiunto mia sorella su Instagram e costei ha accettato "l'amicizia" visti i rapporti pregressi tra la nostra famiglia e il Sig. Fusco. D'altronde non era uno sconosciuto; ADR: qualche giorno dopo, mia sorella ha pubblicato una foto, diversa da quella allegata alla segnalazione, e*

il Sig. Fusco ha commentato scrivendo "frischezz" che in dialetto napoletano vuol dire bellissima; ADR: mia sorella lo disse solo a me ed io minimizzai; ADR: domenica scorsa è arrivato a mia sorella il messaggio allegato alla segnalazione. Visti i relativi contenuti, ho ritenuto di informare i miei genitori; - messaggio nel quale il Sig. Fusco scriveva "*devo dirti che sei molto… interessante*" - *ADR: conoscendo la moglie del Sig. Fusco, le ho inviato un messaggio informandola dell'accaduto ma mi ha ignorato; ADR: il giorno dopo, ho chiamato la moglie del Sig. Fusco. Costei mi ha risposto dicendomi che mi avrebbe richiamato; cosa che non ha fatto. Le ho quindi mandato un ulteriore messaggio al quale lei mi ha risposto con un vocale giustificando il marito e dicendo che aveva mandato quel messaggio da ubriaco e con goliardia; ADR: non sono a conoscenza di ulteriori episodi di comportamenti inopportuni del Sig. Fusco".*

- che, successivamente, in data 3 settembre 2021 veniva audita in qualità di persona informata la minore – *omissis* - accompagnata dalla madre Sig.ra – *omissis* - la quale dichiarava testualmente: *ADR: ho quindici anni e pratico l'equitazione nella disciplina del salto ad ostacoli. Prima praticavo il dressage; ADR: ora partecipo alle categorie C115 di salto ad ostacoli; ADR: ho sempre montato presso il maneggio della mia famiglia; ADR: prima montavo un pony; ADR: i primi video glieli inviò mio padre. Poi, gli altri glieli trasmisi io perché li avevo sul mio cellulare; ADR: mandavo questi video e lui mi rispondeva su whatssapp con frasi del tipo "grazie mille, gentilissima"; ADR: una volta postai una storia su instagram e lui rispose con una faccia con i cuoricini. Poi, ad un'altra storia mi rispose "frischezz"; ADR: successivamente, in seguito ad una ulteriore storia da me postata, mi scrisse "scrivimi". Io risposi "dimmi" e lui "devo dirti che sei molto...interessante"; (interviene la Sig.ra – omissis - la quale precisa che, in esito ai predetti messaggi, la figlia maggiore contattava la moglie del Sig. Fusco la quale forniva una giustificazione sul comportamento del marito che al momento dell'ultimo messaggio era ubriaco). La Sig.ra – omissis - a seguito di domanda, risponde che la compravendita del pony si è conclusa positivamente e senza problemi di alcun genere con il Sig. Pasquale Fusco. ADR: mi hanno dato fastidio quei messaggi";*

- che il Sig. Fusco è stato per dette ragioni deferito innanzi a codesto Tribunale Federale avendo violato l'art. 1, comma 1, secondo capoverso del Regolamento di Giustizia FISE nonché l'art. 2.2 del codice comportamentale degli istruttori, Tecnici e Staff tecnico federale;

- che visto l'art. 48 R.G. il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di trattazione per il 22 novembre 2021, secondo le modalità di cui all'ordinanza presidenziale prot. 02017 del 12/05/2020 (trattazione scritta mediante scambio di note *ex* art. 83, comma 7, lett. h o in alternativa nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex* art. 83 lett. f L.27/2020) disponendone le comunicazioni all'Incolpato e alla Procura federale;

- che il Deferito si costituiva a mezzo dell'Avv. Alessandro Ranieri con memoria tempestivamente depositata;

- che 18 novembre 2021 la Procura trasmetteva, con allegata documentazione, comunicazione con cui rendeva noto di aver concordato con l'Incolpato l'applicazione della sanzione della sospensione per n. 120 giorni *ex* art.6.1, n. IV, V, VI e VIII R.D.G. Fise oltre all'ammenda di euro 1.000 *ex* art. 6.1 n. III R.D.G. Fise;

- che, all'udienza, il Tribunale prendeva atto dell'accordo intercorso tra le parti e, all'esito della camera di consiglio, assumeva il procedimento in decisione.

CONSIDERATO

- che secondo il Codice etico e comportamentale degli istruttori, tecnici e staff federale, l'Istruttore rappresenta un cardine insostituibile nella formazione sportiva ed educativa del tesserato ed in particolare dei minori, cui deve assicurare un ambiente di serenità, fiducia e amicizia;

- che secondo lo stesso Codice, considerata l'importanza della figura dell'Istruttore, vanno puniti quegli atteggiamenti che possano anche solo essere percepiti quale abuso da parte del minore, seppur sul piano esclusivamente emotivo; in particolare l'insegnante "*deve evitare situazioni di imbarazzo con propri allievi, tanto più se minori*", compreso "*comportamenti molesti o provocatori, anche se causati in tutto o in parte dagli stessi allievi";*

- che dall'esame degli atti di indagine, in particolare della messaggistica, è emersa incontrovertibilmente la responsabilità del Sig. Pasquale Fusco, la cui condotta si è appalesata contraria ai doveri innanzi specificati e sanciti dal Codice etico citato;

- che, inoltre, il Collegio ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione concordata tra le parti.

P.Q.M

Il Tribunale Federale come sopra composto, in ossequio all'art. 46, secondo comma, R.D.G. Fise, visti gli articoli 1.1 del R.D.G. Fise e l'art. 2.2 del Codice comportamentale degli Istruttori, Tecnici e Staff Tecnico federale, in accoglimento del deferimento della Procura Federale

APPLICA

al Sig. Pasquale Fusco la sanzione della sospensione per n. 120 giorni *ex* art. 6.1, n. IV, V, VI e VIII R.D.G. Fise oltre all'ammenda di euro1.000 *ex* art. 6.1 n. III R.D.G. Fise.

*****

Si incarica la Segreteria affinchè comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'ufficio del Procuratore Federale e al Deferito curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del R.D.G. FISE.

Lì, 23 dicembre 2021

PRESIDENTE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Stefano Ciulli

COMPONENTE: f.to Avv. Pierfrancesco Viti